Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 217

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 15 settembre 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale » 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale » 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale » 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 217 DEL 15 SETTEMBRE 1942-XX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 45: **Officine elettriche genovesi, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate nella 10ª estrazione del 27 agosto 1942-XX. — **S. A. Cotonificio Valle Ticino, in Milano:** Titoli estratti il 4 settembre 1942-XX. — **Municipio di Verona:** Obbligazioni del prestito 1893 sorteggiate per il rimborso. — **« Lariana » Società per la navigazione sul lago di Como, in Como:** Obbligazioni sorteggiate il 4 settembre 1942-XX. — **Comune di Borgosesia:** Elenco dei titoli del prestito comunale estratti pel pagamento nel 1942. — **Cantina sociale cooperativa di Gattinara:** Obbligazioni sorteggiate il 1° settembre 1942-XX. — **Comune di Trieste:** Obbligazioni del prestito della Città di Trieste dell'anno 1914 sorteggiate il 1° settembre 1942-XX. — **Comune di Treviglio (Bergamo):** Obbligazioni del prestito comunale 4 %, emissione 1887-1907, sorteggiate il 1° settembre 1942-XX. — **Città di Torino:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 29 agosto 1942-XX, n. 1011.
Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 per esigenze dipendenti dalla guerra

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 28 maggio 1942-XX, nn. 628, 668 e 679, 1° giugno 1942-XX, nn. 667 e 680, 4 giugno 1942-XX, n. 654 e 23 giugno 1942-XX, n. 695;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per occorrenze straordinarie dipendenti dallo stato di guerra è autorizzata l'inscrizione delle seguenti somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottosegnati:

Ministero delle finanze	L.	99.485.000
Ministero degli affari esteri	»	7.500.000
Ministero dell'educazione nazionale	»	40.000
Ministero dell'interno	»	123.850.000
Ministero dell'agricoltura e delle foreste	»	4.000.000
Ministero della cultura popolare	»	10.000.000

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri, dell'educazione nazionale, dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste e della cultura popolare per l'esercizio finanziario 1942-1943 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 419 - Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, ecc.	L.	5.000.000
Cap. n. 420 - Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, ecc.	»	5.985.000
Cap. n. 424 - Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 588 (aggiunto - in conto competenza) - Assegnazione straordinaria per l'assistenza delle famiglie dei militari morti o dispersi in eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940-XVIII	»	20.000.000
Cap. n. 599 (aggiunto - in conto competenza) Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni della Milizia dipendenti dallo stato di guerra	»	60.000.000
Cap. n. 603 (aggiunto - in conto competenza) Spese per i cimiteri di guerra e per la sistemazione delle salme dei caduti, ecc.	»	1.100.000
Cap. n. 609 (aggiunto - in conto competenza) Spese per il funzionamento del Tribunale speciale per la Dalmazia	»	400.000
Cap. n. 650 (aggiunto - in conto competenza) - Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni della Regia guardia di finanza dipendenti dallo stato di guerra	»	5.000.000
	L.	99.485.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 99 bis (di nuova istituzione) - Contributo straordinario all'Istituto internazionale di agricoltura in Roma	L.	1.500.000
Cap. n. 139 (aggiunto - in conto competenza) - Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose residenti all'estero dei militari alle armi	»	6.000.000
	L.	7.500.000

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 235 (aggiunto - in conto competenza) - Assegnazione straordinaria per spese relative alla protezione antiaerea, ecc.	L.	40.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 107 - Somma da corrispondere all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per le spese sostenute dagli uffici postali incaricati del servizio relativo al pagamento dei soccorsi giornalieri, ecc.	L.	12.500.000
Cap. n. 108 - Spese per il funzionamento dell'Ufficio dell'alimentazione	»	100.000

Cap. n. 109 - Rimborso ai Comuni delle spese sostenute per il funzionamento degli uffici per il controllo ed il razionamento dei consumi, ecc.	L.	80.000.000
Cap. n. 118 - Spese varie, ecc. per i servizi di censura e di controllo delle comunicazioni postali, ecc.	»	1.750.000
Cap. n. 119 - Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i servizi di censura, ecc.	»	6.500.000
Cap. n. 120 - Premi di operosità e di rendimento al personale per i lavori inerenti ai servizi di censura, ecc.	»	1.800.000
Cap. n. 121 - Indennità, ecc. per missioni al personale addetto ai servizi di censura, ecc.	»	200.000
Cap. n. 150 (aggiunto - in conto competenza) - Spese per il controllo sui servizi comunali di razionamento dei consumi alimentari ed industriali	»	3.000.000
Cap. n. 152 (aggiunto - in conto competenza) - Assegnazione straordinaria per la gestione degli ospedali già appartenenti all'ex Regno di Jugoslavia nel territorio della Dalmazia	»	3.000.000
Cap. n. 154 (aggiunto in conto competenza) - Spese per l'impianto ed il funzionamento dei campi di concentramento, ecc.	»	15.000.000
	L.	123.850.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. n. 4 - Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	L.	1.000.000
Cap. n. 5 (modificata la denominazione) - Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale (escluso il personale forestale) ed al personale di altre Amministrazioni	»	500.000
Cap. n. 5 bis (di nuova istituzione) - Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti degli organi dipendenti (escluso il personale forestale)	»	500.000
Cap. n. 15 - Spese generali per il funzionamento di organi compartimentali e provinciali, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 16 - Spese per l'esercizio, manutenzione e riparazione degli automezzi	»	800.000
	L.	4.000.000

Ministero della cultura popolare:

Cap. n. 12 - Spese riservate	L.	10.000.000

Art. 3.

Nel bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Entrata:

Cap. n. 7 - Entrate eventuali e diverse dei servizi postali	L.	12.500.000

Spesa:

Cap. n. 81 - Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc.	L.	12.500.000

Art. 4.

Durante il periodo dell'attuale guerra le aperture di credito da emettersi dal Ministero delle finanze a favore di funzionari delegati per il pagamento di spese a carico dei capitoli nn. 479 « Spese per la formazione del nuovo catasto dei terreni, ecc. », 481 « Spese (esclusi i premi di operosità e rendimento al personale) per la revisione generale degli estimi e del classamento dei terreni, ecc. » e 482 « Spese (esclusi i premi di operosità e di rendimento al personale) per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del catasto edilizio urbano, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1942-1943 e dei corrispondenti capitoli dei successivi esercizi, potranno essere disposte fino al limite di L. 500.000.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti all'inscrizione in bilancio delle somme occorrenti:

a) per le retribuzioni del personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla confisca, requisizione e sequestro dei beni dei sudditi nemici, in applicazione dei Regi decreti 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 e 10 giugno 1940-XVIII, n. 566;

b) per il pagamento dell'indennità annua per spese di rappresentanza stabilita a favore del Governatore del Montenegro e del Capo dei servizi civili delle Isole Jonie con l'art. 2 del R. decreto-legge 28 maggio 1942-XX, n. 633.

Art. 6.

Le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1399, relativa ai danni di guerra subiti all'estero, da cittadini italiani, sono estese anche ad altre eventuali categorie di danni subiti all'estero da persone fisiche e giuridiche italiane, pei quali il Governo italiano abbia ottenuto risarcimenti da Governi esteri.

Art. 7.

E' autorizzata l'inscrizione, in relazione al fabbisogno, delle somme seguenti negli stati di previsione della spesa dei sottosegnati Ministeri:

Ministero delle finanze:

L. 30.000.000 da erogare a favore dell'Alto Commissariato per la provincia di Lubiana per occorrenze relative al funzionamento dei servizi civili nella Provincia stessa.

Ministero degli affari esteri:

L. 50.000.000 per il rimpatrio degli italiani all'estero, nonchè per l'assistenza e la protezione degli interessi italiani nei Paesi in conflitto.

Ministero dell'Africa Italiana:

L. 20.000.000 per l'assistenza in Italia dei figli dei coloni stabilitisi in Libia.

Ministero dell'interno:

L. 300.000.000 per i servizi relativi alla protezione antiaerea della popolazione civile.

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

L. 10.000.000 per occorrenze relative a servizi e prestazioni della Milizia nazionale forestale dipendenti dallo stato di guerra.

Ministero delle corporazioni:

L. 7.365.000 da erogare in aggiunta alle L. 12.000.000 di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 16 dicembre 1941-XX, n. 1417, convertito nella legge 15 aprile 1942-XX, n. 440, e con le modalità, indicate nella disposizione suddetta, a copertura di eccezionali oneri direttamente connessi con l'attuale stato di guerra, relativi all'approvvigionamento all'estero di materie prime e prodotti.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Art. 8.

Le misure orarie dei premi di operosità e rendimento di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2322, sono stabilite come appresso:

— L. 4; L. 3,75; L. 3,50 e L. 3,25 — per il personale di ruolo appartenente, rispettivamente, ai gruppi *A, B, C* e al personale subalterno;

— L. 3,50; L. 3,25; L. 3 e L. 2,75 — per il personale non di ruolo che appartenga rispettivamente alle categorie I, II, III e IV di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, o che altrimenti, disimpegni, rispettivamente, attribuzioni proprie del personale di ruolo dei gruppi *A, B, C,* e del personale subalterno.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente articolo, il quale ha vigore dal 1° agosto 1942-XX e fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 29 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1942-XX
Atti del Governo, registro 449, foglio 48. — MANCINI

REGIO DECRETO 3 luglio 1942-XX, n. 1012.

Nuovo statuto dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165;

Visto il decreto Ministeriale n. 8495, del 10 luglio 1936-XIV con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari di Milano è stato riconosciuto come Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Milano;

Visto il R. decreto 16 gennaio 1941-XIX, n. 71, col quale vengono modificati la decorrenza e il termine dell'anno finanziario per gli Istituti fascisti autonomi provinciali per le case popolari;

Vista la delibera in data 10 luglio 1941-XIX del Consiglio di amministrazione del sopraindicato Istituto provinciale;

Vista la delibera in data 14 febbraio 1942-XX, della assemblea ordinaria dei conferenti di quote sociali dell'Istituto medesimo;

Visto lo schema di statuto organico modificato;

Ritenuto che la modifica proposta degli articoli 24 e 25 conforme a quanto prescrive il citato R. decreto 16 gennaio 1941-XIX, n. 71, risulta ammissibile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Milano, approvato con decreto Ministeriale 10 luglio 1936, n. 8495, è sostituito dall'altro composto di 33 articoli annesso al presente decreto, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

GORLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1942-XX
Atti del Governo, registro 449, foglio 34. — MANCINI

STATUTO

Costituzione dell'Istituto.

Art. 1.

L'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Milano, con sede in Milano, ha lo scopo di provvedere case alle classi meno abbienti in tutti i Comuni della circoscrizione provinciale nei quali se ne manifesti il bisogno, in conformità della vigente legislazione sulla edilizia economica e popolare.

Esso potrà avere una o più sezioni autonome, con patrimonio e bilanci separati, per le case di un determinato Comune o gruppo di Comuni.

Art. 2.

Per l'attuazione dei propri fini l'Istituto potrà:

a) acquistare terreni fabbricabili, e venderli quando risultino esuberanti od inutilizzabili per i bisogni od i mezzi dell'Istituto;

b) costruire case popolari ed economiche con i relativi accessori di botteghe, laboratori e simili;

c) acquistare fabbricati per ridurli a case popolari od economiche;

d) vendere o locare gli alloggi ed accessori degli edifici di cui alle precedenti lettere b) e c), ovvero assegnarli in affitto con patto di futura vendita agli stessi inquilini od ai loro eredi;

e) amministrare case popolari ed economiche per conto dei Comuni e di altri enti nella circoscrizione;

f) provvedere alle istituzioni accessorie che si propongono la elevazione e la educazione sociale, morale ed igienica dei propri inquilini;

g) accettare elargizioni, donazioni, eredità e legati in qualsiasi forma che ritenga vantaggiosi;

h) contrarre prestiti con o senza garanzia ipotecaria e ricevere depositi fruttiferi a garanzia dei contratti di locazione od inerenti alla gestione dei fondi di previdenza del proprio personale;

i) fare presso le banche tutte le operazioni indispensabili ai propri fini, escluso ogni carattere aleatorio;

l) fare tutte le altre operazioni ed atti consentiti dalla legge per il raggiungimento dei propri fini.

Art. 3.

Il capitale dell'Istituto è costituito:

a) dal patrimonio dell'Istituto per le case popolari di Milano riconosciuto con l'approvazione del presente statuto come Istituto fascista autonomo per la provincia, a sensi dell'articolo 2 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1129;

b) dal patrimonio degli altri enti o istituti di case popolari e delle gestioni comunali e provinciali per case popolari e delle gestioni speciali che vengano riconosciute come sezioni autonome dell'Istituto provinciale o di cui venga disposta la fusione od incorporazione nell'Istituto stesso, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge sopracitata;

c) da quote sociali dell'ammontare non minore di L. 10.000 cadauna che possono anche essere in immobili, purchè situati nell'ambito di attività dell'azienda, e venire destinate solo alle sezioni autonome di cui all'articolo 1;

d) da eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni a fondo perduto che pervengano all'Istituto e che possono, analogamente, essere destinate anche ad esclusivo favore delle sezioni predette;

e) dal fondo di riserva ordinario e dagli utili devoluti ad aumento del patrimonio.

I conferimenti di capitale previsti alle precedenti lettere c) e d) debbono essere preventivamente accettati dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 4.

Ai sottoscrittori di quote sociali di cui alla lettera c) dell'articolo precedente sarà corrisposto, in base alle risultanze del conto consuntivo, un interesse nella misura, però, non mai superiore al 4 % sulle somme versate.

L'interesse sovraindicato verrà attribuito anche alle parti di capitale di cui alle lettere a), b) e d) dello stesso articolo, devolvendosi all'Ente provinciale o alle sezioni autonome secondo la rispettiva competenza, pel conseguimento degli scopi statutari.

Art. 5.

Le quote sociali sono alienabili, trasmissibili e negoziabili in tutti i modi consentiti dalle leggi vigenti per i titoli nominativi. I trasferimenti devono essere notificati al Consiglio d'amministrazione dell'Istituto coi documenti che li comprovano. Per i trasferimenti tra vivi si esige altresì la preventiva approvazione del Consiglio stesso.

Nel caso che una quota sia trasferita a più persone, queste dovranno designare un loro rappresentante che, nei rapporti con l'Istituto, sarà considerato quale unico titolare della quota indivisa a tutti gli effetti del presente statuto.

Un elenco nominativo dei sottoscrittori di quote sociali e dei relativi versamenti e conferimenti eseguiti, sarà tenuto in corrente e a libera visione dei sottoscrittori medesimi.

Amministrazione.

Art. 6.

L'Istituto è retto da un Consiglio d'amministrazione costituito come appresso:

a) il presidente e il vice presidente da nominarsi con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici;

b) un consigliere da nominarsi dal Ministro per i lavori pubblici;

c) un consigliere da nominarsi dal segretario della Federazione provinciale dei Fasci di combattimento;

d) sei consiglieri da nominarsi dal comune di Milano e uno dalla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde;

e) quattro consiglieri da eleggersi dai conferenti di quote sociali di cui alla lettera c) dell'art. 3 escluso il comune di Milano.

Nella votazione per la nomina i sottoscrittori fino a un milione di lire eleggono a maggioranza assoluta di voti due membri e quelli per oltre un milione gli altri due membri e ogni sottoscrittore ha diritto ad un voto per ogni lire diecimila sottoscritte e versate. Però se uno dei due gruppi ha meno di tre conferenti esso procede alla nomina di un solo rappresentante e l'altro gruppo ne nomina tre, e se non ne ha nessuno l'altro gruppo nomina tutti e quattro i rappresentanti.

Il Consiglio elegge il proprio segretario che può essere scelto anche all'infuori dei suoi membri e che in tal caso ha voto semplicemente consultivo.

Il Consiglio potrà, per circostanze temporanee ed eccezionali, affidare speciali incarichi a singoli suoi membri.

Art. 7.

La nomina e la rinnovazione dei quattro consiglieri da eleggersi dai conferenti di quote sociali avranno luogo nel palazzo comunale di Milano e le riunioni saranno presiedute dal podestà o da un suo delegato, con l'assistenza del segretario del Comune o di un sostituto.

Ogni conferente potrà farsi rappresentare da altro sottoscrittore mediante delega a tergo dell'avviso di convocazione.

Art. 8.

Non possono far parte del Consiglio d'amministrazione e decadono dalla carica qualora vi siano stati nominati:

a) coloro che abbiano lite vertente con l'Istituto o che abbiano debiti o crediti verso di esso;

b) i parenti ed affini fino al terzo grado; la relativa incompatibilità colpisce il meno anziano di nomina ed in caso di nomina contemporanea è considerato come anziano il maggiore di età;

c) coloro che direttamente o indirettamente abbiano parte in servizi, riscossioni, somministrazioni od appalti interessanti l'Istituto.

Art. 9.

Il presidente e il vice presidente durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

I consiglieri vengono nominati per la durata di quattro anni e possono essere riconfermati. La loro rinnovazione ha luogo per metà alla scadenza del primo biennio mediante sorteggio, e in seguito per anzianità.

I consiglieri che senza giustificati motivi non parteciperanno a tre sedute consecutive decadranno dalla carica.

Art. 10.

In caso di decadenza, rinuncia o morte dei singoli componenti il Consiglio, si procederà subito alla sostituzione da parte di chi nominò gli uscenti.

I nuovi consiglieri resteranno in carica per il tempo residuo che rimaneva a compiersi dai predecessori.

Art. 11.

I membri del Consiglio non possono prendere parte a deliberazioni o ad atti e provvedimenti concernenti interessi loro o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o di società delle quali siano amministratori o soci illimitatamente responsabili.

Art. 12.

Ai membri del Consiglio è corrisposta l'indennità di lire cinquanta per ogni intervento alle sedute.

Il Consiglio potrà inoltre assegnare un'indennità al presidente, al vice presidente ed a quei consiglieri a cui fossero demandati speciali incarichi.

Art. 13.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede le adunanze del Consiglio, cura l'esecuzione delle deliberazioni di questo e della assemblea, vigila sull'amministrazione dell'Istituto e procede alla trattazione e spedizione degli affari, firma la corrispondenza, gli atti e i contratti, questi ultimi in unione al segretario del Consiglio o a chi sia dal Consiglio stesso designato a sostituirlo, ad eccezione di quelli di affitto.

Adotta, se l'urgenza lo richiede, i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio, convocandolo in tal caso senza indugio per riferire in merito agli stessi e richiederne la relativa ratifica.

Il presidente provvede inoltre alla esecuzione e disdetta delle locazioni, promuove tutte le azioni giudiziarie occorrenti per la risoluzione dei contratti di affitto in caso di insolvenza od inadempienza per pagamento di fitto e di accessori, per sfratto ed altro nei confronti degli inquilini, nonchè le azioni possessorie e tutte le altre innanzi ai pretori ed ai conciliatori, senza bisogno di particolare autorizzazione da parte del Consiglio.

Art. 14.

Il vice presidente può sostituire il presidente negli incarichi e nelle funzioni che gli vengono deferiti dal Consiglio d'amministrazione o dal presidente stesso. In caso di sua assenza od impedimento egli lo sostituisce con gli uguali poteri. Mancando anche il vice presidente le funzioni del presidente sono esercitate dal consigliere più anziano.

Art. 15.

Il Consiglio d'amministrazione terrà seduta almeno una volta al trimestre. Esso sarà anche convocato ogni qual volta il presidente lo stimi opportuno, od a richiesta di cinque consiglieri o di due sindaci effettivi.

Gli avvisi di convocazione dovranno indicarne l'ora ed il luogo, specificare singolarmente gli oggetti da trattare ed essere comunicati ai componenti il Consiglio almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta.

Nei casi di urgenza, riconosciuti poi tali nella stessa adunanza, la comunicazione potrà essere effettuata il giorno precedente.

Art. 16.

Le adunanze del Consiglio d'amministrazione sono presiedute dal presidente o dal vice presidente od in caso di loro mancanza dal consigliere più anziano fra i presenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei componenti e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità di voti prevarrà quello di chi presiede.

Art. 17.

Spetta al Consiglio d'amministrazione di compiere tutti gli atti di gestione sia ordinaria che straordinaria per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi dell'Ente salvo quelli demandati al presidente, ed in particolare di deliberare circa:

a) l'accettazione di donazioni, lasciti ed obbligazioni;

b) gli acquisti, le vendite, la permuta di immobili e la costituzione di servitù attive e passive;

c) l'approvazione dei progetti di costruzione e di trasformazione delle case;

d) la contrattazione di mutui, le iscrizioni, postergazioni, riduzioni, rinnovazioni e cancellazioni di ipoteche e le rinunce al diritto di ipoteca legale;

e) le autorizzazioni di qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti;

f) la nomina di procuratori, le transazioni e compromissioni in arbitri anche amichevoli compositori, le autorizzazioni all'esercizio delle azioni da promuovere innanzi all'autorità giudiziaria e amministrativa, salvo quelle indicate all'art. 13;

g) l'accettazione dei nuovi conferimenti di quote sociali e la determinazione delle norme per la valutazione di quelli effettuati in immobili;

h) l'approvazione dei regolamenti interni e degli organici del personale e la determinazione delle cauzioni da prestarsi dagli aventi maneggio di danaro;

i) l'approvazione dei regolamenti per la costruzione, locazione, manutenzione, uso e gestione delle case;

l) la nomina e la revoca dei funzionari ed impiegati di ruolo per le quali, in parziale deroga dell'articolo 16, occorre il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio, ferma la norma che gli incaricati del maneggio del danaro e dei valori dell'Istituto debbono prestare una congrua cauzione;

m) l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, da sottoporsi questi ultimi all'assemblea dei conferenti;

n) l'impiego delle somme eccedenti i bisogni di cassa;

o) la dichiarazione di decadenza o di incompatibilità dei consiglieri nei casi indicati negli articoli 8 e 9;

p) la designazione delle persone incaricate di riscuotere e quietanzare per conto dell'Istituto e le modalità dei pagamenti.

Art. 18.

Gli amministratori rispondono in proprio ed in solido dei doveri loro imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Art. 19.

Per la sorveglianza delle operazioni dell'Istituto e per la revisione del bilancio sarà costituito un Collegio di sindaci di cinque componenti, dei quali tre effettivi e due supplenti.

Uno dei sindaci effettivi è nominato dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, uno dal comune di Milano e uno dai sottoscrittori di quote sociali di cui alla lettera *c*) dell'art. 3, ai quali, nella votazione da effettuarsi insieme a quella per la designazione dei membri del Consiglio, spetterà un voto per ogni lire diecimila sottoscritte e versate. Dei due sindaci supplenti, uno è designato dal comune di Milano e uno dalla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde.

I sindaci vengono nominati ogni quattro anni e possono essere riconfermati.

Per la incompatibilità, la decadenza e la sostituzione loro valgono le norme stabilite pei componenti il Consiglio d'amministrazione.

Ai sindaci effettivi sarà corrisposta un'indennità nella misura che sarà deliberata ogni anno dall'assemblea in sede di approvazione del conto consuntivo.

Art. 20.

I sindaci debbono:

1) esaminare i libri ed i registri contabili in confronto ai documenti giustificativi;

2) accertare che siasi adempiuto all'obbligo della cauzione da parte degli impiegati tenuti a prestarla;

3) fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa;

4) rivedere il conto consuntivo e farne la relazione;

5) vigilare sull'osservanza dello statuto e delle disposizioni regolamentari per quanto attinenti alla gestione finanziaria.

I sindaci effettivi hanno facoltà di assistere a tutte le sedute del Consiglio.

Art. 21.

L'assemblea è costituita da tutti i conferenti di quote sociali di cui alla lettera *c*) dell'art. 3.

Ad essa spetta l'approvazione annuale del conto consuntivo dell'Istituto e delle sezioni autonome.

L'assemblea è convocata dal presidente dell'Istituto con avviso contenente l'ordine del giorno da pubblicarsi almeno cinque giorni prima della adunanza nel Foglio annunzi legali della Provincia ed in un giornale quotidiano fra i più diffusi nella Provincia.

E' data facoltà ad ogni conferente di farsi rappresentare da altro sottoscrittore mediante delega.

Art. 22.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria con le stesse norme previste nell'articolo precedente quando la convocazione sia deliberata dal Consiglio o sia chiesta da almeno sette consiglieri o da tanti conferenti che rappresentino almeno un quarto del capitale sottoscritto.

Art. 23.

L'assemblea può deliberare validamente all'ora indicata nell'avviso, qualunque sia il numero degli intervenuti e delle quote rappresentate.

Il presidente dell'assemblea è scelto fra gli intervenuti, fuori del Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e nella votazione a ciascun conferente compete un voto ogni lire diecimila di capitale conferito.

Art. 24.

L'esercizio finanziario dell'Istituto decorre dal 1° luglio di ciascun anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Almeno tre mesi prima della fine di ciascun esercizio il presidente dovrà sottoporre all'approvazione del Consiglio lo schema di bilancio preventivo per l'esercizio successivo riguardante l'intera gestione, distinto per capitoli.

Lo schema di bilancio sarà corredato da una relazione illustrativa con particolare riferimento all'andamento del mercato degli alloggi ed al fabbisogno di abitazioni popolari in tutti i centri abitati della Provincia, ed all'eventuale programma di nuove costruzioni da svolgere dall'Istituto.

Il bilancio dovrà essere trasmesso al Ministero dei lavori pubblici insieme con la relazione illustrativa e

la deliberazione di approvazione del Consiglio almeno due mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario cui esso si riferisce.

Nessuna spesa può essere erogata se non trovi capienza nella previsione del relativo capitolo di bilancio.

Le eventuali variazioni occorrenti dovranno essere preventivamente approvate dal Consiglio e di esse sarà senza indugio data comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 25.

Entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario il presidente dovrà sottoporre il conto consuntivo, particolarmente illustrato, al Collegio dei sindaci il quale dovrà nel termine di un mese, riferirne con apposita relazione.

Detto conto consuntivo con la relazione del presidente e del Collegio dei sindaci verrà sottoposto al Consiglio d'amministrazione e quindi all'approvazione dell'assemblea.

Intervenutane l'approvazione, il conto consuntivo sarà trasmesso, non più tardi del 31 ottobre di ciascun anno, al Ministero dei lavori pubblici, corredato della dimostrazione analitica dei profitti e delle perdite e della ripartizione degli utili netti, nonchè della relazione del presidente, di quella del Collegio dei sindaci e dell'estratto del processo verbale delle adunanze del Consiglio d'amministrazione e dell'assemblea nelle quali il conto sarà stato discusso.

Art. 26.

L'Istituto dovrà costituire un fondo di riserva assegnandovi non meno di un ventesimo degli utili netti annuali risultanti dopo il prelievo degli interessi di cui all'art. 4, fino a che il fondo medesimo abbia raggiunto almeno il quinto del patrimonio dell'Istituto.

Il fondo di riserva sarà impiegato in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

I residui utili netti dell'esercizio possono essere destinati soltanto al raggiungimento degli scopi dell'Istituto indicati nell'art. 2.

Costruzione e gestione delle case.

Art. 27.

Le case da costruirsi, da acquistarsi o da assumersi in conduzione od amministrazione dovranno avere, od essere poste in condizioni di avere, i requisiti richiesti dalle leggi vigenti in materia di edilizia popolare ed economica e corrispondere alle disposizioni dei regolamenti locali di edilizia e di igiene.

Per la locazione delle case popolari l'Istituto si conformerà alle norme stabilite dalle leggi in vigore e dai propri regolamenti.

I subaffitti sono vietati.

Art. 28.

L'appalto delle costruzioni e delle forniture dovrà essere deliberato dal Consiglio d'amministrazione previo esperimento di asta pubblica o di licitazione privata fra non meno di cinque ditte specialmente idonee.

Solo in casi eccezionali e per giustificati motivi il Consiglio d'amministrazione con sua motivata deliberazione potrà disporre diversamente. La deliberazione, per essere esecutiva, dovrà riportare l'approvazione del Ministro per i lavori pubblici quando trattasi di appalto di lavori o di forniture di importo superiore alle L. 500.000.

Art. 29.

I locali a piano terreno possono essere adibiti a botteghe, magazzini o laboratori da darsi in locazione, esclusi però gli spacci di bevande alcooliche.

Tutti i locali in genere potranno essere destinati ad istituzioni di carattere igienico ed educativo, bagni, asili per lattanti, case per bambini, doposcuola, biblioteche popolari, sale di riunione e di lettura.

Il reddito effettivo o presunto dei locali non destinati ad uso abitazione non può essere superiore ad un quarto del reddito dell'intero fabbricato.

In nessun caso potrà essere concesso l'uso gratuito dei locali dell'Istituto, ad eccezione delle istituzioni di beneficenza o di carattere assistenziale.

Art. 30.

Il Consiglio d'amministrazione determina le condizioni ed i canoni di affitto tenendo conto di tutte le entrate ed esigenze dell'azienda in modo da assicurare il pareggio del bilancio.

Nella parte passiva di questo si dovrà tener conto di tutte le spese di gestione ed in ispecie:

a) dell'interesse sul capitale di fondazione e pel servizio dei mutui;

b) delle spese di amministrazione generale, di assicurazione e di riscossione delle pigioni;

c) delle imposte, sovraimposte, tasse generali e speciali;

d) delle spese per il personale di custodia e per l'illuminazione delle parti comuni dei fabbricati;

e) delle spese di manutenzione ordinaria e per la fornitura di acqua;

f) di una quota per compenso di sfitti;

g) di una quota per la costituzione di un fondo di riserva e per la costituzione di un fondo per la manutenzione straordinaria.

Il Consiglio potrà inoltre comprendere nella pigione, durante il periodo di esenzione dall'imposta sui fabbricati, una quota per la formazione di un fondo di compensazione per il periodo successivo in cui i fabbricati saranno soggetti alla detta imposta.

Tale fondo di compensazione sarà tenuto in evidenza a parte nella contabilità.

Disposizioni varie.

Art. 31.

Le proposte di modifica al presente statuto dovranno essere deliberate dal Consiglio d'amministrazione e dall'assemblea dei conferenti.

Per la validità delle deliberazioni riguardo a tali proposte, occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio e l'intervento all'assemblea di almeno due terzi della totalità dei voti spettanti complessivamente ai conferenti a tenore dell'articolo 23, nonchè la maggioranza assoluta dei voti rappresentati.

Art. 32.

La liquidazione dell'Istituto dovrà essere deliberata dal Consiglio d'amministrazione e dall'assemblea dei conferenti con le stesse modalità previste per le modifiche allo statuto e soltanto in caso di impossibilità di continuare a perseguire il proprio scopo o di perdita della metà del capitale.

In caso di liquidazione, dopo soddisfatti gli obblighi assunti verso i terzi, si rimborseranno, quando non siano state date a fondo perduto, le somme che gli enti od i privati versarono effettivamente per costituire il capitale dell'Istituto.

L'eventuale avanzo di patrimonio sarà devoluto all'Ente opere assistenziali del Partito Nazionale Fascista o ad opere di assistenza del capoluogo e della Provincia.

Art. 33.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto valgono le disposizioni delle leggi vigenti sulle case popolari ed economiche.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per i lavori pubblici
GORLA

REGIO DECRETO 25 agosto 1942-XX, n. 1013.

Dipendenza dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, del commissario per il coordinamento delle importazioni e delle esportazioni delle merci per la Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2 della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, concernente l'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il decreto Ministeriale 1° dicembre 1941-XX del Ministro per l'agricoltura e le foreste col quale è stato provveduto alla nomina di un commissario per il coordinamento delle importazioni e delle esportazioni delle merci per la Sardegna;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il commissario per il coordinamento delle importazioni e delle esportazioni delle merci per la Sardegna è posto alla diretta dipendenza del DUCE del Fascismo, Capo del Governo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1942-XX
Atti del Governo, registro 449, foglio 42. — MANCINI

REGIO DECRETO 17 luglio 1942-XX, n. 1014.

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare una donazione.

N. 1014. R. decreto 17 luglio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, l'Opera nazionale Dopolavoro viene autorizzata ad accettare la donazione di un fabbricato sito in Pesaro, via Giusti (ora via Foscolo) disposta dal sig. Alfredo Magini di cui al rogito 12 novembre 1941-XX del notaio dott. Carlo Alberto Ferri registrato a Pesaro il 24 dicembre successivo.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1942-XX

REGIO DECRETO 13 giugno 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Pasolone » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 3 marzo 1942-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Pasolone », riportato nel catasto del comune di Grazzanise, in testa alla ditta Petrella Gaetano, Luigi e Giovanni fratelli fu Pasquale per 3/4, Petrella Gaetano, Orsola e Maddalena fratello e sorelle fu Francesco per 1/4 proprietari e Raimondo Angela usufruttuaria in parte all'ultimo quarto, al foglio di mappa n. 42, particella 1, per la superficie di ha. 2.07.50 e con l'imponibile di L. 207.50.

Il sopradescritto fondo confina con il territorio del comune di S. Maria La Fossa, colla proprietà Petrella Teresa, con la strada comunale « Campo »;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 21 maggio 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Pasolone » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 7500 (settemilacinquecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricat della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 13 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1942-XX
Registro n. 16 Finanze, foglio n. 77.

(3530)

REGIO DECRETO 8 agosto 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Lariello S. Vito » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 20 giugno 1942-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Lariello S. Vito » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Della Valle Maria e Chiara fu Antonio e Congrega di carità di Castelvolturno, sotto il titolo dell'Annunziata e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno, in testa alla ditta Della Valle Maria, Chiara fu Antonio livellaria alla Congrega di carità di Castelvolturno sotto il titolo dell'Annunziata, foglio di mappa 16, particella 4, per la superficie di ettari 4.97.10 e con l'imponibile di L. 347,97.

Detto fondo confina con le proprietà di Balocco Giuseppe fu Francesco, di Graziano Francesco ed altri fu Giovanni, con la strada comunale Piantanaro Vecchio, con la strada comunale Fiumicello Primo;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 19 luglio 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Lariello S. Vito » sopradescritto è trasferito in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 16.000 (sedicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1942-XX
Registro n. 19 Finanze, foglio n. 289.

(3531)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 5 settembre 1942-XX.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa diocesana cattolica, con sede in Patti (Messina).

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, numero 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa diocesana cattolica, società anonima cooperativa con sede in Patti (Messina), con la speciale procedura di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del predetto Regio decreto-legge;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa diocesana cattolica, società anonima cooperativa con sede in Patti (Messina) e la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV,

n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 settembre 1942-XX

MUSSOLINI

(3536)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1942-XX.

Sottoposizione a sindacato della Società Trasporti Automobilistici (S.T.A.), con sede a Roma.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società Trasporti Automobilistici (S.T.A.), con sede in Roma, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, in quanto nell'azienda sono rappresentati interessi di sudditi di Stati nemici;

Ritenuto che è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

La Società Trasporti Automobilistici (S.T.A.), con sede a Roma, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il sig. Michele Le Pera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 luglio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3538)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1942-XX.

Revoca del provvedimento di sindacato adottato nei riguardi della Società Gregos e C., con sede a Genova.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1941-XIX, con il quale fu sottoposta a sindacato la Società Gregos e C., con sede a Genova;

Vista la relazione del sindacatore;

Ritenuto che nell'azienda, la quale non esplica più alcuna attività, non sussistono più interessi di sudditi di Stati nemici;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 22 marzo 1941-XIX, con il quale fu sottoposta a sindacato la Società Gregos e C., con sede a Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 agosto 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3543)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 21 luglio 1942-XX.

Determinazione della data di inizio dell'attività dell'Ente nazionale fascista di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali.

IL SEGRETARIO DEL P. N. F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 33 della legge 19 gennaio 1942-XX, n. 22, riguardante l'istituzione dell'Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Decreta:

L'assistenza, prevista dalla legge 19 gennaio 1942-XX, n. 22, sarà attuata dall'Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali a decorrere dal 1° settembre 1942-XX.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 luglio 1942-XX

Il Segretario del P.N.F.: VIDUSSONI

Il Ministro per le finanze: DI REVEL

(3558)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica.

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI FIUME

(*Supplemento agli elenchi pubblicati nella* Gazzetta Ufficiale *n. 14 del 18 gennaio e n. 222 del 21 dicembre 1940-XVIII e n. 27 del 3 febbraio 1942-XX*).

CANCELLAZIONI

55. *Frankl Giuseppe*, propr. Ida ved. Frankl - Fiume, via G. Gallina n. 2 - Legna e carbone - Cessata il 30 giugno 1942-XX.

79. *Gangi Ferdinando* - Fiume, via Sebenico, 11-13 - Pastificio - Cessata il 16 giugno 1942-XX.

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI IMPERIA

AGGIUNTA

S. A. « *Immobiliare Ponente San Remo* » avente per oggetto l'acquisto e la gestione di immobili per la coltivazione dei fiori ed altri prodotti nonchè ogni attività affine, costituita il 1° febbraio 1932 di cui è amministratore unico il sig. Colombo Rodolfo fu Giuseppe di razza ebraica.

(3551)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 10
dal 16 al 31 maggio 1942-XX

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Aosta	Castellamonte	B	—	1
Id.	Locana	B	—	1
Asti	Castagnole Monferrato	B	—	1
Id.	Monastero Bormida	B	—	1
Bari	Bitonto	B	—	1
Id.	Sannicandro	Cap	—	1
Benevento	Pontelandolfo	BO	—	2
Brescia	Breno	B	—	3
Id.	Collio	B	1	—
Foggia	Chienti	O	1	—
Id.	Monte Sant'Angelo	O	1	—
Lecce	Acquarica del Capo	O	—	1
Livorno	Piombino	O	—	1
Milano	Rozzano	B	1	—
Id.	San Giuliano Milanese	B	1	—
Napoli	Napoli	B	—	1
Nuoro	Baunei	O	—	1
Id.	Orosei	C	—	1
Palermo	Ventimiglia di Sicilia	B	—	1
Parma	Polesine Parmense	B	—	1
Piacenza	Pontenure	E	—	1
Reggio Calabria	San Pietro di Caridà	O	—	1
Roma	Guidonia	B	—	1
Salerno	San Severino Rota	B	1	—
Id.	Sassano	B	—	1
Taranto	Taranto	Cap	—	1
Torino	Corio	B	—	1
Id.	Borgaro	B	—	1
Udine	Pozzuolo del Friuli	B	—	1
Vicenza	Castegnero	B	—	1
Viterbo	Calcata	B	—	1
			6	28
	Carbonchio sintomatico			
Aosta	Aosta	B	—	1
Reggio Calabria	Carere	B	—	2
Roma	Cerveteri	B	—	1
Verona	Roverè	B	—	1
Id.	Verona	B	1	5
Vicenza	Malo	B	1	1
			2	11
	Afta epizootica.			
Apuania	Finizzano	B	1	—
Belluno	Fonzaso	O	—	1
Id.	Id.	BS	—	1
Bergamo	Bergamo	B	—	4
Id.	Centrisola	B	—	1
Id.	Mapello	B	—	1
Id.	Riviera d'Adda	B	—	1
Id.	Scanzorosciate	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Segue: Bergamo	Seriate	O	—	1
Id.	Sorisole	B	1	2
Id.	Vertova	BO	—	1
Id.	Villa d'Ogna	B	—	1
Bologna	Monzuno	B	1	—
Id.	San Pietro Casale	S	1	1
Id.	Galliera	B	—	1
Brescia	Ghedi	B	—	2
Id.	Pompiano	B	1	—
Id.	San Zeno	B	—	1
Brindisi	Cisternino	B	2	—
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Erchie	BO	1	—
Id.	Torre Santa Susanna	B	3	—
Como	Castiglione	B	1	—
Id.	Olginate	B	—	1
Id.	Primaluna	B	1	—
Ferrara	Comacchio	B	—	3
Id.	Cento	B	1	—
Firenze	Campi di Bisenzio	B	—	1
Id.	Fiesole	B	2	2
Id.	Firenze	B	—	1
Id.	Impruneta	B	—	1
Id.	San Casciano in Val di Pesa	B	—	1
Id.	Scandicci	B	1	—
Foggia	Accadia	B	2	—
Id.	Apricena	O	3	—
Id.	Cagnano Varano	B	4	—
Id.	Sannicandro Garganico	B	4	—
Forlì	Cesena	O	—	1
Genova	Genova	B	—	2
Id.	Lorsica	B	—	8
Id.	Mezzanego	B	—	4
Id.	Nè	B	—	14
Id.	Rezzoaglio	B	—	13
Id.	Santo Stefano d'Aveto	B	—	16
Lecce	Lecce	BO	6	—
Id.	Martignano	BO	1	—
Id.	Nardò	BO	2	—
Id.	Otranto	BO	3	2
Id.	Santa Cesarea Terme	BO	1	—
Id.	Uggiano La Chiesa	BO	2	3
Id.	Vernole	BOCap	1	—
Littoria	Littoria	B	5	—
Livorno	Bibbona	B	—	2
Milano	Cornaredo	B	1	—
Id.	Corno Giovine	B	—	1
Id.	Maleo	B	—	1
Id.	Ossago Lodigiano	B	1	—
Modena	Castelnuovo Rangone	B	1	—
Id.	Fiumalbo	B	1	—
Id.	Monfestino	B	2	—
Id.	Pavullo	B	1	—
Id.	Spilamberto	B	1	—
Novara	Maggiora	B	1	—
Padova	Casalserugo	B	1	—
Id.	Padova	S	—	1
Id.	San Martino Lupari	B	1	—
Parma	Fontevivo	B	1	—
Id.	Tornolo	BO	—	4
Pavia	Cassolnovo	B	—	1
Id.	Pavia	B	—	1
Id.	Romagnese	B	—	2
Perugia	Foligno	B	—	1
Piacenza	Agazzano	BO	—	2
Id.	Bobbio	B	—	14

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Piacenza	Cortebrugnatella	B	—	1
Id.	Ferriere	B	—	3
Id.	Pecorara	B	—	7
Id.	Pianello	B	—	1
Id.	Piozzano	BO	—	5
Id.	Trano	BO	—	8
Id.	Zerba	BO	—	1
Ragusa	Acate	B	1	1
Id.	Chiaramonte	B	—	1
Id.	Giarratana	B	—	1
Id.	Ispica	B	1	—
Id.	Modica	B	4	—
Id.	Monterosso	B	1	—
Id.	Ragusa	B	7	—
Id.	Santa Croce	B	1	—
Id.	Scicli	B	9	—
Id.	Vittoria	B	1	—
Ravenna	Lugo	B	—	3
Roma	Marino	B	—	1
Id.	Roma	BS	2	—
Siracusa	Avola	B	—	1
Id.	Buccheri	BO	—	4
Id.	Buscemi	B	—	1
Id.	Carlentini	B	—	2
Id.	Lentini	B	1	1
Id.	Melilli	B	1	—
Id.	Noto	B	1	4
Id.	Pachino	B	1	2
Id.	Palazzolo	B	—	2
Id.	Rosolini	B	12	—
Id.	Sortino	B	—	1
Sondrio	Menarola	B	—	6
Taranto	Taranto	S	—	1
Terni	Montegabbione	O	1	—
Torino	La Loggia	B	1	—
Id.	Moncalieri	B	—	1
Id.	Torino	B	—	3
Trapani	Erice	B	5	—
Id.	Castelvetrano	B	4	—
Id.	Id.	S	1	—
Treviso	Pederobba	B	1	—
Venezia	Venezia	B	1	1
Vercelli	Sostegno	B	—	1
Id.	Valduggia	O	—	1
Id.	Fubiena	B	1	1
Verona	Angiari	B	1	—
Id.	Cerea	B	1	1
Id.	Mozzecane	B	—	2
Id.	San Giovanni Lupatoto	B	1	—
Id.	San Pietro di Morubio	B	2	—
Id.	Verona	B	1	5
			127	194

Malrossino dei suini

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Alessandria	Alessanria	S	—	2
Id.	Tortona	S	—	1
Ancona	Osimo	S	—	2
Avellino	Zungoli	S	1	—
Belluno	Trichiana	S	—	1
Bologna	Monteveglio	S	1	—
Id.	Zola Predosa	S	—	2
Id.	Crevalcore	S	—	1
Brescia	Chiari	S	—	1
Id.	Dello	S	—	1
Id.	Lonato	S	—	2
Id.	Palazzolo sull'Oglio	S	—	1

Segue: *Malrossino dei suini.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Cosenza	Lungro	S	—	2
Cremona	Ostiano	S	—	1
Id.	Casalmaggiore	S	—	1
Cuneo	Alba	S	1	—
Id.	Murello	S	1	—
Ferrara	Bondeno	S	5	15
Id.	Codigoro	S	—	3
Id.	Ferrara	S	4	18
Id.	Poggiorenatico	S	—	4
Id.	Portomaggiore	S	2	6
Id.	Vigarano Mainarda	S	—	1
Fiume	Valsantamarina	S	—	5
Gorizia	Gorizia	S	—	1
Id.	Idria	S	1	—
Id.	Merna	S	—	3
Id.	Vipacco	S	2	—
Matera	Fernandina	S	1	—
Milano	Ozzero	S	—	2
Id.	San Colombano al Lambro	S	1	—
Modena	Castelnuovo Rangone	S	1	—
Id.	Finale nell'Emilia	S	2	—
Novara	Novara	S	—	2
Id.	Corano	S	—	3
Padova	Abano Terme	S	1	1
Id.	Arre	S	—	1
Id.	Bagnoli	S	1	—
Id.	Casale Scodosia	S	—	1
Id.	Montagnana	S	—	1
Id.	Padova	S	1	—
Id.	Monte San Nicolò	S	1	—
Id.	Terrassa Padovana	S	1	—
Id.	Urbana	S	—	1
Parma	Fontevivo	S	—	1
Id.	Lesignano de' Bagni	S	—	1
Id.	Medesano	S	—	2
Id.	Montechiarugolo	S	—	1
Pavia	Corteolona	S	—	1
Id.	Marzano	S	—	1
Perugia	Marsciano	S	2	—
Id.	Perugia	S	1	5
Pescara	Montebello di Bertona	S	—	10
Potenza	Oppido Lucano	S	—	3
Reggio nell'Emilia	Poviglio	S	—	1
Id.	Casalgrande	S	—	2
Id.	Bagnolo in Piano	S	—	1
Id.	Montecchio	S	—	1
Id.	Guastalla	S	—	1
Id.	San Polo d'Enza in Caviano	S	—	1
Id.	Luzzara	S	—	1
Rovigo	Frassinelle	S	1	—
Id.	Loreo	S	—	1
Id.	Rovigo	S	2	—
Id.	Trecenta	S	2	—
Salerno	Valva	S	1	—
Teramo	Teramo	S	—	9
Trento	Beseno	S	—	1
Id.	Egna	S	—	1
Id.	Fondo	S	—	1
Id.	Salorno	S	—	1
Id.	Trento	S	—	1
Treviso	Cessalto	S	1	—
Id.	Crocetta	S	—	1
Id.	Fonte	S	1	1
Id.	Paese	S	—	1

Segue: *Malrossino dei suini.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: Treviso	Povegliano	S	—	1
Id.	Roncade	S	—	1
Id.	Segusino	S	1	—
Id.	Sernaglia	S	1	2
Trieste	Duttogliano	S	—	1
Id.	Monrupino	S	—	1
Id.	Sgonico	S	—	1
Id.	Tornadio	S	2	3
Id.	Trieste	S	1	—
Udine	Fagagna	S	—	1
Id.	Gemona	S	—	1
Venezia	Annone Veneto	S	1	—
Id.	Campolongo Maggiore	S	1	—
Id.	Grisolera	S	—	1
Id.	Portogruaro	S	1	2
Id.	San Stino di Livenza	S	—	1
Verona	Bovolone	S	—	1
Id.	Cerea	S	—	1
Id.	Minerbe	S	—	1
Id.	Monteforte	S	—	3
Id.	Nogara	S	—	1
Id.	Ronca	S	—	1
Id.	Sorgà	S	—	2
Id.	Verona	S	—	2
Vicenza	Bassano del Grappa	S	—	1
Id.	Brendola	S	—	2
Id.	Arcugnano	S	—	1
Id.	Cornedo	S	—	3
Id.	Longare	S	—	1
Id.	Marostica	S	—	1
Id.	Torri di Quartesolo	S	—	2
Id.	Vicenza	S	—	2
			47	178

Peste e setticemia dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ancona	Senigallia	S	3	5
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	5	3
Id.	Fermo	S	—	1
Id.	Montappone	S	—	1
Bologna	Castelmaggiore	S	—	1
Id.	Zola Predosa	S	—	1
Id.	Bazzano	S	—	3
Campobasso	Casacalenda	S	—	3
Matera	Bansi	S	1	—
Modena	Spilamberto	S	—	1
Id.	Campogalliano	S	—	1
Nuoro	Orotelli	S	—	1
Ravenna	Alfonsine	S	11	—
Salerno	Eboli	S	1	—
Sassari	Illorai	S	—	2
Teramo	Campli	S	1	1
Id.	Castiglione Messer Raimondo	S	—	2
Treviso	Spresiano	S	1	—
Trieste	Trieste	S	—	1
			23	27

Morva

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Bari	Bari	E	—	1
Id.	Barletta	E	—	3
Id.	Bitetto	E	—	1
Napoli	Napoli	E	2	—
			2	5

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Aosta	Ivrea	E	1	—
Messina	Messina	E	1	—
Id.	San Filippo del Mela	E	—	1
Napoli	Napoli	E	18	—
Id.	Terzigno	E	—	1
Palermo	Palermo	E	16	—
Id.	Bagheria	E	3	—
Id.	Casteldaccia	E	1	—
Reggio Calabria	Reggio di Calabria	E	—	1
Salerno	Serre	E	1	1
Id.	Amalfi	E	1	—
Trapani	Trapani	E	1	—
Id.	Alcamo	E	3	—
Id.	Salaparuta	E	4	—
Id.	Marsala	E	3	—
			53	4

Rabbia

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Cosenza	San Demetrio Corone	B	—	1
Id.	Torano Castello	Can	—	1
Foggia	Cerignola	Can	1	—
Id.	Orta Nova	Can	1	—
Matera	Matera	Can	1	—
Id.	Montescaglioso	Can	1	—
Messina	Messina	Can	—	2
Modena	Fiorano Modenese	Can	—	1
Napoli	Cornisiano	Fl	—	1
Id.	Mondragone	Fl	—	1
Id.	Napoli	Fl	—	15
Id.	Sant'Anastasia	Fl	—	2
Id.	Somma Vesuviana	Fl	—	1
Potenza	Potenza	Can	—	1
Id.	Rionero in Volture	Can	—	1
Reggio Calabria	Reggio di Calabria	Can	—	1
Salerno	Eboli	Can	1	—
Id.	Valva	Can	1	—
Zara	Bencovazzo	Can	—	3
			6	31

Rogna

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ancona	Fabriano	O	3	—
Aosta	Ivrea	B	1	—
Ascoli Piceno	Arquata del Tronto	O	5	—
Campobasso	Colli al Volturno	O	2	—
Id.	Busso	O	1	—
Cosenza	Cariati	O	1	—
Id.	Cassano al Jonio	O	9	—
Id.	Frascineto	O	4	—
Id.	Longobucco	O	2	—
Id.	Rossano	O	4	—
Foggia	Casteln. della Daunia	O	2	—
Id.	Lesina	O	1	—
Id.	Troia	O	3	—
Forlì	Santa Sofia	O	2	1
Imperia	Imperia	E	1	—
Palermo	Palermo	E	4	—
Perugia	Foligno	O	2	—
Id.	Nocera Umbra	O	—	2
Id.	Spoleto	O	1	—
Pistoia	Pistoia	O	1	—
Potenza	Muro Lucano	O	—	1
Reggio Calabria	Roccella Jonica	O	1	2
Rieti	Amatrice	O	1	—
Id.	Borgocollefegato	O	1	—
Id.	Orvinio	O	—	1
Roma	Bracciano	O	1	—
Id.	Colleferro	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Rogna.			
Segue: Roma	Formello	O	1	—
Id.	Guidonia	O	1	—
Id.	Palombara	O	1	—
Id.	Segni	O	1	—
Id.	Trevignano	O	1	—
Viterbo	Bagnoregio	O	2	—
Id.	Bieda	O	3	—
Id.	Cellere	O	1	—
Id.	Ischia di Castro	O	3	—
Id.	Lubriano	O	1	—
Id.	Montalto di Castro	O	1	—
Id.	Tuscania	O	2	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			73	7
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre			
Foggia	Serra Capriola	Cap	1	—
Lecce	Nardò	O Cap	1	—
Id.	Salice Salentino	O Cap	1	—
Pisa	Pisa	O	3	—
Roma	Rocca Priora	O	1	—
Salerno	Nocera Inferiore	O	1	—
			8	—
	Aborto epizootico			
Bergamo	Bergamo	B	—	1
Cremona	Spino d'Adda	B	2	—
Id.	Cremona	B	1	—
Ferrara	Ferrara	B	1	1
Id.	Jolanda di Savoia	B	—	1
Forlì	Cesena	B	2	—
Novara	Novara	B	2	—
Id.	Borgolavezzaro	B	1	—
Id.	Casaleggio	B	1	—
Id.	Casalino	B	1	—
Id.	Garbagna	B	—	1
Id.	Granozzo	B	1	—
Id.	San Pietro di Nosezzo	B	1	—
Id.	Vespolate	B	1	—
Parma	Mezzani	B	—	1
Pesaro Urbino	Novafeltria	B	—	2
Pistoia	Pistoia	B	1	—
Ravenna	Bagnara	B	1	—
Id.	Cernia	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	B	—	2
Rovigo	Donada	B	1	—
Udine	Bicinicco	O	—	1
Id.	Colloredo di Montalbano	B	1	—
Id.	San Giorgio di Nogaro	B	1	—
Id.	Taviscosa	B	1	—
Vercelli	Borgovercelli	B	—	1
Verona	Verona	B	—	1
			21	12
	Diarrea dei vitelli			
Ferrara	Ferrara	B	—	1
Id.	Jolanda di Savoia	B	1	—
Rovigo	Adria	B	—	2
Id.	Contarina	B	6	1
Id.	Donada	B	—	2
Id.	Papozze	B	—	3
			7	9
	Influenza			
Ravenna	Ravenna	E	1	—
			1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Barbone dei bufali			
Salerno	Battipaglia	Buf	—	1
Id.	Eboli	Buf	—	1
			—	2
	Colera dei polli			
Campobasso	S. Giuliano del Sannio	P	1	2
			1	2
	Peste aviaria			
Grosseto	Massa Marittima	P	1	—
Id.	Roccastrada	P	1	—
Rovigo	Ariano	P	3	5
			5	5
	Laringo-tracheite infettiva dei polli.			
Ancona	Senigallia	P	15	5
Aosta	Masino	P	1	—
Napoli	Aversa		—	10
Padova	Padova	P	—	1
Perugia	Perugia	P	—	4
Pesaro Urbino	Novafeltria	P	—	5
Id.	Urbania	P	—	4
Potenza	Tito	P	5	—
Terni	Buschi	P	—	1
Id.	Terni	P	—	1
Trento	Trento	P	—	3
Udine	San Daniele del Friuli	P	4	—
Viterbo	Canino	P	—	1
			25	35

RIEPILOGO
dal 16 al 31 maggio 1942-XX - N. 10

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattia		
1	Carbonchio ematico	22	31	34
2	Carbonchio sintomatico	5	6	13
3	Afta epizootica	35	123	321
4	Malrossino dei suini	33	8	225
5	Peste e setticemia dei suini	13	19	50
6	Morva	2	4	7
7	Farcino criptococcico	7	15	57
8	Rabbia	10	19	37
9	Rogna	16	40	80
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	6	8
11	Aborto epizootico	14	27	33
12	Diarrea dei vitelli	2	6	16
13	Influenza del cavallo	1	2	2
14	Barbone bufalino	1	1	2
15	Colera dei polli	1	1	3
16	Peste aviaria	2	3	10
17	Laringo tracheite infettiva dei polli	11	13	60

B, Bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 14 settembre 1942-XX - N. 162

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,05	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,80
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,306	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5870
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. Amer. (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,31	Id (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.

(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.

(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	85,25
Id. 3,50 % (1902)	84,25
Id. 3 % lordo	68,275
Id. 5 % (1935)	97,40
Redimib. 3,50 % (1934)	84,275
Id. 5 % (1936)	98,375
Id. 4,75 % (1924)	495,45
Obblig. Venezie 3,50 %	96,925
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,825
Id. 4 % (15-12-43)	99,375
Id. 5 % (1944)	99,325
Id. 5 % (1949)	98,50
Id. 5 % (15-2-50)	98,10
Id. 5 % (15-9-50)	98,075
Id. 5 % (15-4-51)	97,825

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Disposizione n. 7 relativa alla proroga al 25 settembre 1942-XX delle denuncie previste all'art. 2 del decreto Ministeriale 29 agosto 1942-XX contenente disposizioni sulla disciplina del mercato vinicolo.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste con circolare A/5/14942, n. 410, ha disposto la proroga al 25 settembre 1942-XX delle denuncie, previste all'art. 2 del decreto Ministeriale 29 agosto 1942-XX (*Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto successivo), da parte di coloro che, a scopo di commercio o per uso industriale, detengono mosto muto, filtrato dolce, mosto concentrato, succhi d'uva, vini (anche se parzialmente fermentati) compresi marsala, vermut e aperitivi a base di vino, vini comunque conciati ed aromatizzati, vini liquorosi, spumanti e vini speciali in genere, nonchè aceto, ottenuto con uve della vendemmia 1941 e precedenti.

(3557)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa diocesana cattolica, in liquidazione, con sede in Patti (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa diocesana cattolica, società anonima cooperativa con sede in Patti (Messina), e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il signor Francesco Mannuccia fu Antonino è nominato commissario liquidatore della Cassa diocesana cattolica, società anonima cooperativa con sede in Patti (Messina) ed i signori cav. Luigi Mollica fu Giuseppe, cap. Giuseppe Randazzo fu Rosario e dott. Giuseppe Caleca di Gaetano sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 settembre 1942-XX

V. AZZOLINI

(3552)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.